

Raggruppamenti di Imprese: Illegittima esclusione se capogruppo non ha quota maggioritaria

25 Novembre 2022

Secondo l'ANAC la disciplina relativa ai raggruppamenti di imprese non è conforme alla giurisprudenza UE.

Lo si evince dal Parere di precontenzioso espresso con la Delibera n.524 del 2 novembre 2022. Il caso esaminato riguardava un appalto in cui veniva contestato ad una RTI che l'impresa capogruppo non avesse i requisiti in maniera maggioritaria, così violando l'art. 83 c. 8 del codice e l'art. 92 c.2 del DPR n. 207/10, e che non raggiungesse la soglia minima del 40% dei requisiti e della quota delle lavorazioni da eseguire.

L'ANAC ha deciso di rigettare le obiezioni sollevate rilevando che la Corte di Giustizia UE con la sentenza C-642/20 del 28 aprile 2022 ha inciso profondamente sul principio sancito dall'art. 83 del codice, in quanto, secondo la Corte, l'art. 63 della direttiva del 2014 osta ad una normativa nazionale nel senso previsto dal codice nazionale.

Il Consiglio dell'ANAC ritiene pertanto che eventuali limitazioni possono essere di tenore qualitativo e non quantitativo per cui il limite del 40% dei requisiti da possedere e delle lavorazioni da eseguire (art. 92 c. 2 DPR 207/2010) sia illegittimo.

In conclusione l'ANAC ritiene che è ammesso che la stazione appaltante chieda che le prestazioni ritenute essenziali siano eseguite direttamente da uno dei partecipanti alla RTI, ma è illegittimo richiedere che la mandataria posseda i requisiti di partecipazione ed esegua le prestazioni in misura maggioritaria sia rispetto all'intero appalto sia relativamente alla singola categoria di cui si compone l'intervento. Resta fermo che ogni partecipante potrà assumere quote di esecuzione entro il limite dei requisiti posseduti.

Allegati

Parere_di_precontenzioso_n

[Apri](#)